



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL

XX.XX.XXXX

R.G. yyyy/yyyy

Il Giudice

preso atto che l'udienza del xx.xx.xxxx si è svolta mediante trattazione scritta sostitutiva in conformità a quanto disposto con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;

rilevato che risultano depositate note scritte dei difensori delle parti;

osservato che sulle questioni oggetto di causa, nelle more del procedimento, è intervenuta la S. Corte, con n. 4 arresti conformi (Cass. civ., 10.02.2022, n. 4384; Cass. civ., 14.02.2022, n. 4748; Cass. civ., 14.02.2022, n. 4751; Cass. civ., 14.02.2022, n. 4763), con *dictum* nomofilattico (ribadito, come detto, in più occasioni dalla Corte di legittimità) condivisibile e dal quale non si ritiene di potersi discostare sulla scorta di contrarie pronunce di merito o di Collegi ABF nelle quali si reitera il riferimento ai principi di Cass. n. 13979/2007, di cui pure la S. Corte ha ben evidenziato la non applicabilità a casi analoghi a quello oggetto dell'odierna vertenza;

valutato poi che il *revirement* intervenuto solo nel corso del procedimento e a fronte di un quadro giurisprudenziale peculiarmente frastagliato imporrebbe in ogni caso l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., e dunque l'emissione di una statuizione compensativa fra le parti;

ritenuto che ricorrano i presupposti per formulare proposta *ex art. 185 bis c.p.c.* [non ritenendosi ciò precluso dalla fase in cui il procedimento attualmente pende, considerando la piena condivisibilità degli arresti giurisprudenziali che hanno escluso il carattere "*temporalmente condizionato*" del potere conciliativo – cfr. Trib. Fermo, 21 novembre 2013), suscettibile di evitare integralmente alle parti in lite tutti gli aggravii - tempi, costi e alea - legati al prosieguo dell'odierno procedimento anche per ulteriori gradi di giudizio (v. ancora Trib. Fermo 2013, cit.)] nei termini di cui all'odierno dispositivo e ferma la permanente facoltà di definire *aliunde* la controversia, nei termini dalle stesse ritenuti più congrui e nell'esercizio della loro incomprimibile autonomia;

considerato il gravoso carico del ruolo e la normativa sull'udienza c.d. cartolare ancora vigente;

P.Q.M.

- FORMULA alle parti la seguente proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*: “*abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite*”;
- CONSENTE alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta *ex art. 185 bis c.p.c.* ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui, fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.;
- RINVIA, per la verifica e l'emissione di tutti i provvedimenti consequenziali (se del caso, ove le parti non presentino note, **anche di rinvio ex art. 309 c.p.c.**) all'udienza del xx.xx.xxxx, ore x:xx; osservato poi che a tale udienza non è richiesta come necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, contestualmente

DISPONE

che tale udienza si svolga nelle forme della **trattazione scritta sostitutiva**, *i.e.* mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, digitalmente sottoscritte dai difensori delle parti, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare) e contenenti solo le proprie istanze e conclusioni, con titolo esplicativo della specifica richiesta formulata e, a sostegno di quest'ultima, facoltà di integralmente rinviare agli atti e documenti già versati in atti;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare - ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle predette note scritte - le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

ASSEGNA

alle parti termine per il deposito delle predette note nel fascicolo telematico entro e non oltre i 5 giorni liberi antecedenti l'udienza;

COMUNICA

che ciascuna parte, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, può presentare istanza di trattazione orale, esplicitandone congruamente le ragioni;

COMUNICA ALTRESÌ

che, in assenza dell'esercizio della facoltà di cui al punto che precede, l'udienza si svolgerà nelle indicate forme della trattazione scritta sostitutiva e dunque:

- previa verifica della rituale comunicazione del presente provvedimento, sarà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento nei termini ordinari previsti per lo scioglimento della riserva in udienza;
- **il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.;**

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, la visibilità alle parti successivamente costituite e l'inserimento della annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale.

Si comunichi.

Potenza, xx/xxxxxxx/xxxx.

Il Giudice
ZZZZZZZZ

